

D.G. Agricoltura

D.d.u.o. 8 giugno 2016 - n. 5283

Programma di sviluppo rurale (PSR) della Lombardia 2014 - 2020. Applicazione delle modalità di riduzioni ed esclusioni previste dal d.m. 180/2015 in merito alle inadempienze degli impegni e altri obblighi previsti dalla Misura 11 «Agricoltura biologica» e dall'Operazione 13.1.01 «Indennità compensativa nelle aree svantaggiate di montagna» - Anno 2015.

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA,
SVILUPPO RURALE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Visti:

- il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, «sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio»;
- il regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, «sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008»;
- il regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, «recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio»;

Richiamati altresì:

- il regolamento di esecuzione UE n. 808/2014 della commissione, «recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)»;
- il regolamento di esecuzione UE n. 809/2014 della commissione, «recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità»;

Visto il regolamento delegato UE n. 640/2014 della Commissione, «che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità», in particolare fornisce la base normativa per il calcolo e l'applicazione di sanzioni per inadempienze del beneficiario relative a requisiti di ammissibilità, agli impegni previsti nell'ambito delle misure e operazione (art. 35), e ad altri obblighi (art. 13, art. 16, art. 19);

Vista la decisione di esecuzione C(2015)4931 del 15 luglio 2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Lombardia ai fini della concessione di un sostegno da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014 - 2020;

Vista la d.g.r. 24 luglio 2015 - n. X/3895 «Approvazione del Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020»;

Visto il decreto n. 180 del 23 gennaio 2015 del MIPAAF, «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale» che attua a livello nazionale il reg. (UE) 640/2014, individuando anche la metodologia generale del calcolo delle sanzioni amministrative per mancato rispetto degli impegni previsti dalle misure e operazioni dello sviluppo rurale;

Preso atto della nota n. 11020 del 29 maggio 2015 del MipAAF avente ad oggetto: «D.m. n. 180/2015 «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e

delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale: precisazioni sul regime di condizionalità e sullo sviluppo rurale» che specifica, tra l'altro, che i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari non appartengono più al regime di condizionalità rientrando così tra gli impegni di misura della Misura 10 e 11;

Visto il decreto n. 6513 del 18 novembre 2014 del MipAAF, «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento UE n. 1307/2013» così come integrato dal d.m. n. 1420 del 26 febbraio 2015 «Disposizioni modificative ed integrative del d.m. 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento UE n. 1307/2013» che definisce a livello nazionale tra l'altro le caratteristiche dell'agricoltore in attività e l'attività agricola intesa come definizione dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo e alla coltivazione e l'attività agricola minima;

Vista altresì la d.g.r. n. 3232 del 6 marzo 2015 avente ad oggetto «Determinazione in ordine all'attuazione del decreto del MipAAF n. 1420 del 26 febbraio 2015 recante disposizioni modificative ed integrative del d.m. 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento UE n. 1307/2013» che definisce, a livello regionale, che il periodo minimo di pascolamento è pari a 45 giorni in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 3 e all'art. 3 comma 2 del d.m. 1420/2015;

Visto il decreto n. 15962 del 20 dicembre 2013 del MipAAF, «Disposizioni per l'adozione di un elenco di «non conformità» riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori ai sensi del reg. (CE) n. 889/2008 modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013» che definisce un elenco di «non conformità» riguardanti la produzione biologica e le corrispondenti misure che gli organismi di certificazione devono applicare agli operatori biologici e in conversione.

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 747/2015 della commissione «recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2015»;

Visto decreto n. 1566 del 12 maggio 2015 del MipAAF «Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014 - 2020», che a livello nazionale dà attuazione al reg. UE n. 747/2015;

Visto il d.d.s. 22 maggio 2015 - n. 4184 «Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Approvazione del bando 2015 della Misura 11 «Agricoltura biologica» che definisce per l'anno 2015 le regole per poter aderire alla Misura 11;

Visto il d.d.s. 22 maggio 2015 - n. 4186 «Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 - Approvazione del bando 2015 dell'Operazione 13.1.01 «Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna» che definisce per l'anno 2015 le regole per poter aderire all'operazione 13.1.01;

Vista la d.g.r. 1° aprile 2015 - n. X/3351 «Determinazione dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013», che disciplina il regime di «Condizionalità» per l'anno 2015;

Richiamato il d.d.u.o. 23 ottobre 2015 - n. 8827 dell'organismo pagatore regionale: «Approvazione del manuale operativo dei controlli di condizionalità 2015», che definisce le modalità di controllo relativamente alla «Condizionalità» per la campagna 2015;

Considerato che, ai sensi del reg. UE n. 1306/2014 ed in particolare degli articoli 63 - 64, in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni di misura o degli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto previsti dalla legislazione settoriale agricola, la riduzione dell'importo del sostegno da versare in relazione alla domanda di aiuto/pagamento è definita come sanzione amministrativa;

Considerato che le regioni, ai sensi dell'art. 23 «Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale» del d.m. n. 180/2015, devono individuare le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni e alle misure e agli impegni pertinenti di condizionalità; i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione su cui viene calcolata la sanzione amministrativa ossia la riduzione/esclusione del premio previsto, ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni com-

Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 10 giugno 2016

messe deliberatamente e eventuali impegni specifici per tipologia di operazione che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'operazione stessa.

Visto il documento «Sanzioni amministrative (riduzioni ed esclusioni dai premi) per violazioni di impegni ed altri obblighi della Misura 11 «Agricoltura biologica» PSR 2014 - 2020 e dell'operazione 13.1.01 «Indennità compensativa nelle aree svantaggiate di montagna» PSR 2014 - 2020, per l'anno 2015», allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto predisposto dalla competente struttura «Programmazione e attuazione dello sviluppo rurale» sentito l'organismo pagatore regionale;

Ritenuto pertanto necessario approvare il citato allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente:

- Parte A: conseguenze derivanti da eventuale mancato rispetto degli impegni di misura e delle condizioni di ammissibilità relative alla Misura 11;
- Parte B: conseguenze derivanti da eventuale mancato rispetto degli impegni di misura e delle condizioni di ammissibilità relative alla Misura 13;

Vista la l.r.n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della uo «Programmazione comunitaria, sviluppo rurale e semplificazione amministrativa» individuate dalla d.g.r. X/5227 del 31 maggio 2016;

DECRETA

1. di approvare l'Allegato 1 «Sanzioni amministrative (riduzioni ed esclusioni dai premi) per violazioni di impegni ed altri obblighi della Misura 11 «Agricoltura biologica» PSR 2014 - 2020 e dell'operazione 13.1.01 «Indennità compensativa nelle aree svantaggiate di montagna» PSR 2014 - 2020, per l'anno 2015», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante attuazione del d.m. n. 180/2015 in relazione agli impegni connessi alle sopracitate misure del PSR Lombardia 2014 - 2020;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito internet della direzione generale agricoltura;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento all'organismo pagatore regionale.

Il dirigente
Pietro Buonanno

— • —

**SANZIONI AMMINISTRATIVE
(RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DEI PREMI)
PER VIOLAZIONI DI IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI**

**MISURA 11 “AGRICOLTURA BIOLOGICA” – PSR 2014- 2020
OPERAZIONE 13.1.01 “INDENNITA’ COMPENSATIVA NELLE AREE SVANTAGGIATE DI
MONTAGNA” – PSR 2014- 2020**

ANNO 2015

INDICE

1. PREMESSA

2. DEFINIZIONI

3. TIPOLOGIE DI OBBLIGHI GENERALI COMUNI ALLA MISURA 11 E ALLA MISURA 13

3.1 Presentazione delle Domande di Aiuto/Pagamento entro la scadenza dei termini

3.2 Dichiarazione annuale di tutte le parcelle agricole aziendali (art. 72, par 1, Reg Ue n. 1306/2013)

3.3 Dichiarazione corretta dell'effettiva estensione della superficie richiesta con la domanda di Aiuto/Pagamento

4. IMPEGNI DI MISURA E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' PER LA MISURA 11 E PER LA MISURA 13

5. DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONE DEI PREMI RELATIVAMENTE AL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI NON ESSENZIALI

5.1 Revoca dei premi già erogati per infrazioni di impegni non essenziali

5.2 Ripetizione delle inadempienze ai sensi dell'art. 35 del reg. (UE) 640/2014

5.3 Esclusione di un beneficiario dalla misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno successivo

6. ESCLUSIONE DEI PREMI RELATIVAMENTE AL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI

6.1 Revoca dei premi già erogati per infrazioni di impegni essenziali

PARTE A - MISURA 11: CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' E IMPEGNI SPECIFICI

PARTE B - MISURA 13: CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' E IMPEGNI SPECIFICI

1. PREMESSA

Il presente documento riguarda l'applicazione delle sanzioni amministrative, a valere per l'anno 2015, con riferimento alla Misura 11 "Agricoltura Biologica" e alla Operazione 13.1.01 "Indennità compensativa nelle aree svantaggiate di montagna" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (di seguito PSR 2014-2020), disciplinando a livello regionale le sanzioni amministrative definite nel Decreto Ministeriale n.180 del 23 gennaio 2015, *"Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale"*, che attua a livello nazionale il Regolamento UE n. 640/2014 anche individuando la metodologia generale del calcolo delle sanzioni amministrative per il mancato rispetto degli impegni.

In caso di mancato rispetto di impegni e altri obblighi previsti dalle singole operazioni del PSR 2014-2020, si applicano le sanzioni amministrative descritte nel documento, così come previste dal nuovo quadro normativo europeo 2014-2020 (Reg. UE n. 1306/2013, Reg. delegato UE n. 640/2014, Reg. esecuzione UE n. 809/2014).

2. DEFINIZIONI

MISURA/SOTTOMISURA – è un insieme di operazioni che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità/focus area dell'Unione in materia di sviluppo rurale previste dall'art. 5 del reg. UE n. 1305/2013.

OPERAZIONE – progetto, contratto, azione o gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione di un obiettivo specifico (focus area) collegato alla misura/sottomisura.

DOMANDA DI AIUTO (O SOSTEGNO) – è la domanda di partecipazione ad un regime di aiuto ai sensi del reg. UE n. 1305/2013.

DOMANDA DI PAGAMENTO – è la domanda per ottenere un pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del reg. UE n. 1305/2013

IMPEGNO – è il vincolo che sottoscrive il beneficiario quando aderisce ad una operazione del PSR 2014-2020. Gli impegni si dividono in essenziali e non essenziali. Il mancato rispetto di un impegno essenziale comporta l'esclusione dal premio.

IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ – è l'impegno di condizionalità chiaramente ricollegabile all'impegno di misura sottoscritto dal beneficiario.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ – criteri che il richiedente di una domanda di aiuto/pagamento deve possedere al momento della presentazione della domanda e mantenere per tutto il periodo dell'impegno.

GRUPPO DI COLTURA – insieme di superfici a cui si riconosce il medesimo premio unitario per ettaro;

SOI – Superficie Oggetto d'Impegno che è stata richiesta con la domanda di aiuto/pagamento.

SANZIONE AMMINISTRATIVA – una riduzione dell'importo dell'aiuto richiesto con la domanda di aiuto/pagamento che può portare fino all'esclusione dall'importo stesso.

RIDUZIONI DEL PREMIO PER INADEMPIENZA DEGLI IMPEGNI NON ESSENZIALI – E' calcolata in percentuale sul premio richiesto con la domanda di aiuto/pagamento basato su 3 parametri (gravità-entità-durata) previsti all'art. 35 del reg. UE n.640/2014.

GRAVITÀ DELL'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO NON ESSENZIALE – dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati;

ENTITÀ DELL'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO NON ESSENZIALE– dipende in particolare dai suoi effetti sull'operazione nel suo insieme;

DURATA DELL'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO NON ESSENZIALE - dipende in particolare dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminare l'effetto con mezzi ragionevoli.

RIPETIZIONE DI UN'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO – dipende dal fatto che sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi 4 anni, o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario o la stessa misura o operazione o riguardo al periodo di programmazione 2007-2013 per una misura analoga.

REVOCA – s'intende il recupero totale o parziale del sostegno erogato sia in forma di anticipo che di saldo o di pagamento annuale

3. TIPOLOGIE DI OBBLIGHI GENERALI COMUNI ALLA MISURA 11 E ALLA MISURA 13

Si riportano di seguito gli obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione applicabili al sostegno del FEASR per le misure connesse alla superficie e agli animali, che sono soggette al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) ai sensi dell'art. 67 del REG UE n. 1306/2013.

TIPOLOGIE OBBLIGHI	TIPO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA IN CASO DI INADEMPIENZA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
Presentazione delle domande di pagamento entro la scadenza dei termini (reg. UE n. 809/2014 art. 13)	Riduzione o rifiuto del sostegno (art.13 del reg. (UE) n. 640/2014)	Domanda
Dichiarazione annuale di tutte le parcelle agricole aziendali (art. 72, par 1 del reg UE n. 1306/2013)	Riduzione (art. 16 del REG UE n. 640/2014).	Domanda
Dichiarazione corretta dell'effettiva estensione della superficie richiesta con la domanda di aiuto/pagamento	Riduzione o rifiuto del sostegno (art. 19 del REG UE n. 640/2014).	Gruppo coltura

3.1 Presentazione delle Domande di Aiuto/Pagamento entro la scadenza dei termini

Ai sensi del reg. UE n. 809/2014 art. 13, le domande annuali di aiuto/pagamento devono essere presentate entro il termine del **15 maggio di ogni anno** (salvo altro termine eventualmente determinato dalla Commissione Europea). Qualora il termine per la presentazione della domanda, o il termine massimo di ritardo della presentazione, sia un sabato o un giorno festivo, detto termine viene posticipato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Per l'anno 2015 il termine ultimo è stato fissata al **15 giugno 2015** così come previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 747/2015.

Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda elettronica:

- si applica una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;

- se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

3.2 Dichiarazione annuale di tutte le parcelle agricole aziendali (art. 72, par 1, Reg Ue n. 1306/2013)

Ogni anno, nella domanda di aiuto/pagamento, il beneficiario dichiara tutte le parcelle agricole dell'azienda, comprese quelle fuori Regione e la superficie non agricola.

Ai sensi dell'art. 16 del reg. UE n. 640/2014, se, per un dato anno, un beneficiario non dichiara tutte le parcelle agricole e la differenza tra la superficie totale dichiarata nella domanda di pagamento, da un lato, e la somma della superficie dichiarata e della superficie totale delle parcelle non dichiarate, dall'altro, è superiore al 3 % della superficie dichiarata, l'importo complessivo dei pagamenti che gli spettano per l'anno considerato è ridotto fino al 3 % in funzione della gravità dell'omissione.

La riduzione dell'importo spettante è così determinata:

$(\text{sup tot dichiarata in domanda}) - (\text{sup tot dichiarata in domanda} + \text{sup. tot. non dichiarata}) = X$

Se X rapportato alla sup tot dichiarata in domanda è $\leq 3\%$ ---> nessuna riduzione;

se X rapportato alla sup tot dichiarata in domanda è $> 3\%$ e $\leq 15\%$ ---> 1% riduzione;

se X rapportato alla sup tot dichiarata in domanda è $> 15\%$ ---> 3% riduzione

La valutazione esclude gli effetti dovuti a refresh.

3.3 Dichiarazione corretta dell'effettiva estensione della superficie richiesta con la domanda di Aiuto/Pagamento

Il beneficiario non deve sovra-dichiarare le superfici per gruppo di colture.

Si configura una sovra-dichiarazione qualora la superficie dichiarata per il gruppo di colture risulti superiore alla superficie determinata con i controlli.

Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 10 giugno 2016

Ai sensi dell'art. 19 del Reg. UE n. 640/2014, in caso di sovra-dichiarazioni, il sostegno è calcolato sulla superficie determinata per il gruppo di colture, a cui si applicano le seguenti riduzioni:

DIFFERENZA TRA SUPERFICIE DICHIARATA IN DOMANDA E SUPERFICIE DETERMINATA DURANTE I CONTROLLI	RIDUZIONE DELL'IMPORTO SPETTANTE PER DIFFORMITA' DI SUPERFICIE
(superficie dichiarata) – (superficie determinata) = Superiore a 2 ha o (superficie dichiarata) – (superficie determinata) = Superiore al 3% della superficie determinata e Inferiore o uguale 20% della superficie determinata	Il premio viene calcolato sulla superficie determinata e successivamente ridotto di quota pari a due volte la differenza constatata tra la superficie dichiarata e superficie determinata per ogni gruppo coltura.
(superficie dichiarata) – (superficie determinata) = superiore al 20% ma inferiore o uguale al 50% della superficie determinata	Il premio non viene riconosciuto per il gruppo di coltura
(superficie dichiarata) – (superficie determinata) = Superiore al 50% della superficie determinata	Il premio non viene riconosciuto per il gruppo di coltura ed inoltre viene erogata una sanzione supplementare pari all'importo del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata. Se l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante è azzerato

NB – Qualora la differenza tra (superficie dichiarata) – (superficie determinata) risulti inferiore o uguale a 2 ha OPPURE inferiore o uguale al 3% della superficie determinata, il premio viene riconosciuto esclusivamente sulla superficie determinata, senza ulteriori sanzioni amministrative.

Ai sensi dell'art.18 del Regolamento (UE) 640/2014 il pagamento viene riconosciuto sulla superficie dichiarata qualora la superficie complessiva dichiarata sia inferiore o uguale a 0,1 ha rispetto alla superficie complessiva determinata.

4. IMPEGNI DI MISURA E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' PER LA MISURA 11 E PER LA MISURA 13

Fermo restando le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi generali di cui al precedente paragrafo 3, comuni alle misure 11 e 13, gli impegni per i quali possono essere rilevate eventuali inadempienze sono:

MISURA	OPERAZIONE	AMMISSIBILITA'	IMPEGNI DI MISURA				CONDIZIONALITÀ
		Condizioni ammissibilità	Impegni specifici	Impegni pertinenti di condizionalità	Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari	Criteri relativi al mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima	Obblighi di Condizionalità
11	11.1.01	X	X	X	X	X	X
11	11.2.01	X	X	X	X	X	X
13	13.1.01	X	X			x	X

Nella parte A del presente allegato si riportano le conseguenze derivanti da eventuale mancato rispetto degli impegni di misura e delle condizioni di ammissibilità relative alla Misura 11.

Nella parte B del presente allegato si riportano le conseguenze derivanti da eventuale mancato rispetto degli impegni di misura e delle condizioni di ammissibilità relative alla Misura 13.

5. DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONE DEI PREMI RELATIVAMENTE AL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI NON ESSENZIALI

In caso di infrazione degli impegni non essenziali, si applica una riduzione o l'esclusione dell'importo richiesto a premio con la seguente modalità di calcolo.

Ai fini del calcolo delle riduzioni del premio, gli impegni di misura affini sono stati riuniti in gruppo di impegni.

Al fine di identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni ed esclusioni per l'inadempienza riscontrata, ogni impegno è stato collegato al gruppo di coltura o all'operazione oppure all'intera domanda, secondo la pertinenza.

L'inadempienza viene valutata rispetto ai seguenti criteri:

Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 10 giugno 2016

- Gravità - le conseguenze dell'inadempienza sugli obiettivi perseguiti dall'impegno;
- Entità - gli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo insieme;
- Durata - periodo di tempo in cui perdura l'effetto dell'inadempienza.

Alla gravità, entità e durata vengono assegnati i seguenti livelli di infrazione:

Livello di infrazione Basso = 1
 Livello di infrazione Medio = 3
 Livello di infrazione Alto = 5

Una volta quantificati i livelli di infrazioni (1, 3, 5) relativi a gravità entità e durata (GED) per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del **valore medio** del GED.

Nell'ambito di ciascun gruppo di impegni, il valore medio del GED ottenuto per un impegno violato si somma al valore medio del GED ottenuto per un eventuale altro impegno violato del medesimo gruppo, per ottenere un unico punteggio, arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Il punteggio, così ottenuto per ogni gruppo di impegni, viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
1,00 <= x < 3,00	5%
3,00 <= x < 5,00	10%
x >= 5,00	20%

Per ciascun gruppo di impegni violato si giunge, in tal modo, al calcolo di una percentuale di riduzione. Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni calcolate per ciascun gruppo di impegni, e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti al gruppo di colture o all'operazione o alla domanda.

5.1 Revoca dei premi già erogati per infrazioni di impegni non essenziali

In applicazione di quanto previsto dall'art. 35 del reg. UE n. 640/2015 comma 4, in caso di impegni pluriennali, le medesime percentuali di riduzione del premio, derivanti dal mancato rispetto degli impegni di misura, si applicano anche agli importi già erogati negli anni precedenti per la stessa operazione.

5.2 Ripetizione delle inadempienze ai sensi dell'art. 35 del reg. (UE) 640/2014

Si ha la ripetizione di un'inadempienza quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni nell'ambito del periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione, o riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento. Qualora sia accertata un'inadempienza grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente.

Un'inadempienza si definisce **grave** quando gravità, entità e durata sono di livello massimo e l'inadempienza risulta ripetuta.

Nel caso di ripetizione di un'inadempienza **non grave** è applicata una maggiorazione della riduzione pari al doppio del valore della riduzione calcolato con il GED (quindi pari al 10%, al 20% al 40%).

5.3 Esclusione di un beneficiario dalla misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno successivo

Di seguito si esplicitano le casistiche che comportano l'esclusione di un beneficiario dalla misura o tipologia di operazione **per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno successivo** con relativa revoca degli importi già erogati:

1. Il beneficiario che ha commesso la ripetizione di una inadempienza grave ai sensi dell'art. 35 del reg. (UE) 640/2014;
2. Il beneficiario che, durante il periodo di impegno, ha commesso la ripetizione di una violazione contestuale di impegni di misura e relativi impegni pertinenti di condizionalità, violazione che ha comportato l'esclusione dal premio (violazione considerata deliberata);
3. il beneficiario che ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha ommesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni;
4. il beneficiario che ha commesso infrazioni agli impegni, identificate da Regione Lombardia come violazioni compiute deliberatamente.

6. ESCLUSIONE DEI PREMI RELATIVAMENTE AL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI

Nel caso di mancato rispetto degli impegni essenziali il premio richiesto con la domanda di aiuto/pagamento non viene riconosciuto:

- sull'intera domanda se tale impegno coinvolge la domanda nella sua interezza.
- sulla singola operazione se tale impegno è di interesse esclusivo di una data operazione
- sul gruppo coltura se tale impegno coinvolge il solo gruppo coltura

6.1 Revoca dei premi già erogati per infrazioni di impegni essenziali

In applicazione di quanto previsto dall'art. 35 del reg. UE n. 640/2015 comma 4, in caso di impegni pluriennali, le medesime percentuali di riduzione del premio, derivanti dal mancato rispetto degli impegni di misura, si applicano anche agli importi già erogati negli anni precedenti per la stessa operazione.

ALLEGATO 1 - PARTE A

**MISURA 11 “AGRICOLTURA BIOLOGICA”:
RIDUZIONI ED ESCLUSIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DI IMPEGNI DI MISURA E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
ANNO 2015**

I beneficiari della Misura 11 “Agricoltura biologica” sono tenuti al rispetto delle condizioni di ammissibilità, degli impegni di misura e degli altri obblighi previsti dal bando approvato con D.d.s. 22 maggio 2015 - n. 4184 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – Approvazione del bando anno 2015 per la misura 11 «Agricoltura biologica»”

MISURA	OPERAZIONE	AMMISSIBILITA'	IMPEGNI DI MISURA				CONDIZIONALITÀ
		Condizioni ammissibilità	Impegni specifici	Impegni pertinenti di condizionalità	Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari	Criteri relativi al mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima	Obblighi di Condizionalità
11	11.1.01	X	X	X	X	X	X
11	11.2.01	X	X	X	X	X	X

1. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Tutte le **condizioni di ammissibilità** devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

Ai fini e per gli effetti dell'art. 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 640/2014, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal bando 2015 riferite alle caratteristiche del richiedente (vedi par. 4.3.1) e alle superfici (vedi paragrafo 4.3.2) comporta l'esclusione dal premio, con conseguente decadenza della domanda.

Eccezione: Qualora le condizioni per beneficiare del premio “Colture foraggere per aziende zootecniche” (rif. par. 4.3.2.1) non vengano rispettate, il beneficiario è escluso dal premio gruppo coltura “Colture foraggere per aziende zootecniche”, ma può beneficiare, a seconda delle colture presenti in azienda, o del premio relativo al gruppo coltura “Seminativi” o “Prato permanente”.

2. IMPEGNI DI MISURA: IMPEGNI SPECIFICI

La Misura 11 che prevede il sostegno alla conversione dall'agricoltura tradizionale a quella biologico nonché al suo mantenimento.

La seguente check list elenca gli impegni previsti dai regolamenti CE n. 834/2007 e 889/2008 e smi e dal DM MIPAAF n. 18354/2009.

Per ogni impegno è stato pesato il livello di inadempienza riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa. Nella check list inoltre sono identificati anche gli impegni di condizionalità, individuati nella CGO 1 e nella CGO 10.

ELENCO IMPEGNI SPECIFICI MISURA 11 “Agricoltura Biologica” - (PSR 2014-2020) ANNO 2015							
GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	CODICE IMPEGNO	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
			Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)		
A - AVVICENDAMENTO	Presenza delle successioni colturali	A-1	(1) = Superficie violata inferiore o uguale al 20% della SOI e inferiore o uguale a 1 ha; (3) : Superficie violata tra il 20% e il 30% (compreso) della SOI e maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso); (5) : Superficie violata superiore al 30% della SOI e superiore a 2 ha;	(5)	(5)		Gruppo coltura seminativi e orticole
	Correttezza delle successioni colturali	A-2	(1) = Superficie violata inferiore o uguale al 20% della SOI e inferiore o uguale a 1 ha; (3) : Superficie violata tra il 20% e il 30% (compreso) della SOI e maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso); (5) : Superficie violata superiore al 30% della SOI e superiore a 2 ha;	(3)	(1) violazione interessa aree svantaggiate e altre zone; (3) violazione in ZVN, in Aree Natura 2000, e in Aree Protette (*)		Gruppo coltura seminativi e orticole

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	CODICE IMPEGNO	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
B – PIANO COLTIVAZIONE	Presenza del piano di coltivazione annuale (PAP)	B-1	(5)	(5)	(5)		Domanda
	Completezza e correttezza del piano di coltivazione annuale (PAP)	B-2	(3)	(3)	(3)		Domanda
C- REGISTRO OPERAZIONI COLTURALI	Presenza del registro delle operazioni colturali	C-1	(5)	(5)	(5)		Domanda
	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali	C-2	(3)	(3)	(3)		Domanda
D- REGISTRAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI	Presenza del registro aziendale dei trattamenti fitosanitari e del relativo magazzino	D1	(5)	(5)	(5)	CGO 10 (#) tenuta del registro dei trattamenti fitosanitari IMPEGNO RISPETTATO SI - NO	Domanda
	Completezza e aggiornamento del registro aziendale dei trattamenti fitosanitari e del relativo magazzino	D2	(3)	(3)	(3)	CGO10 (#) a) presenza della documentazione relativa all'acquisto dei prodotti fitosanitari; b) possesso del patentino per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi o "certificazione di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita"; c) corretto impiego dei prodotti fitosanitari secondo le indicazioni da etichetta IMPEGNI RISPETTATI SI - NO	Domanda
E – UTILIZZO DEI	Utilizzo dei prodotti fitosanitari ammessi	E-2	(5)	(5)	(5)		Gruppo coltura

Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 10 giugno 2016

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	CODICE IMPEGNO	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
PRODOTTI FITOSANITARI	sulla coltura biologica -						
	Rispetto dei limiti consentiti nell'utilizzo del rame per la difesa delle colture	E-3	(1) : Superficie violata inferiore o uguale al 20% della SOI purché non superiore a 1 ha; (3) : Superficie violata tra il 20% e il 30% (compreso) della SOI oppure compresa tra 1 e 2 ha; (5) : Superficie violata superiore al 30% della SOI o superiore a 2 ha.	(3)	(3)		Gruppo coltura
F - REGISTRAZIONE DI FERTILIZZANTI	Presenza del registro aziendale delle concimazioni e del relativo magazzino	F-1	(5)	(5)	(5)		Domanda
	Completezza e aggiornamento del registro aziendale delle concimazioni, coerenza col piano di fertilizzazione e col magazzino	F-2	(3)	(3)	(3)		Domanda
	Presenza del piano di fertilizzazione (o di analoga relazione tecnica dove si utilizzino fertilizzanti di origine animale)	F-3	(3)	(3)	(3)	CGO1 (#) impegni in ZVN (D.g.r. n. 2208/2011 e s.m.i.): obblighi amministrativi previsti dal programma d'azione nitrati e rispetto dei divieti spaziali <i>IMPEGNO RISPETTATO SI - NO</i>	Domanda
G- UTILIZZO DI FERTILIZZANTI	Utilizzo dei prodotti fertilizzanti ammessi sulla coltura biologica	G-2	(5)	(5)	(5)		Gruppo coltura
	Rispetto sia in ZVN sia in NZNV dei limiti dei 170 kg di azoto per anno/ettaro derivante dagli effluenti ammessi	G-3	1) = Superficie violata inferiore o uguale al 20% della SOI purché non superiore a 1 ha; (3) : Superficie violata tra il 20% e il 30% (compreso) della SOI oppure compresa tra 1 e 2 ha; (5) : Superficie violata superiore al 30% della SOI o superiore a 2 ha;	(3) : violazione in aree svantaggiate e altre zone; (5) : violazione in ZVN, in Aree Natura 2000, e in Aree Protette (*)	(3) : violazione in aree svantaggiate e altre zone; (5) : violazione in ZVN, in Aree Natura 2000, e in Aree Protette (*)	CGO1 (#) impegni in ZVN (D.g.r. n. 2208/2011): rispetto dei limiti quantitativi di azoto al campo derivanti da e.a. (170 kg/ha/anno) impegni in ZVN (D.g.r. n.	Domanda

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	CODICE IMPEGNO	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
						2208/2011): rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo dei fertilizzanti azotati in termini di MAS per coltura IMPEGNO RISPETTATO SI - NO	
F- ADOZIONE AZIONI DETTATE DA OdC	Adozione delle azioni preventive previste dagli Organismi di controllo.	F-1	(3)	(3)	(3)		Domanda
H- USO SEMENTI	Presenza di sementi o di materiali di propagazione certificati biologici/in deroga/autoprodotti	H -1	(1): per materiale non biologico senza deroga, in caso in cui la deroga poteva essere concessa (3): negli altri casi	(1): per materiale non biologico senza deroga, in caso in cui la deroga poteva essere concessa (3): negli altri casi	(1)		Gruppo coltura più penalizzante (sul quale si sarebbe potuto utilizzare la semente o il materiale di propagazione)
	Utilizzo di sementi o di materiali di propagazione certificati biologici/in deroga/autoprodotti	H -2	(1): se utilizzato materiale non biologico senza deroga, in caso in cui la deroga poteva essere concessa (3): utilizzato materiale NON biologico su una superficie minore o uguale a 0,5 ha (per orticole, piccoli frutti, arboree) e ad 1 ha per le altre colture (5): negli altri casi	La gravità segue l'entità	La durata segue l'entità		Gruppo coltura
I- CICLO CULTURALE	Portare a termine il ciclo colturale ordinario	I -1	(3): Superficie violata inferiore o uguale al 10% della SOI purché non superiore a 0,5 ha; (5): negli altri casi	(5)	La durata segue l'entità		Gruppo coltura

(*) Le aree protette non comprendono PLIS E RER

(#) Qualora l'impegno pertinente di condizionalità non sia rispettato e contestualmente non sia rispettato neppure il relativo impegno di misura, viene applicata una percentuale di riduzione doppia rispetto a quella calcolata con il GED.

Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 10 giugno 2016

Oltre alla pesatura degli impegni verificati durante il controllo in loco e riportati nella check list sopra citata, alle eventuali % di decurtazione del premio rilevate, si aggiungono anche le % di decurtazione derivanti dalle non conformità rilevate da O.d.C , secondo quanto stabilito dal Decreto n. 15962 del 20 dicembre 2013 del MIPAAF, *“Disposizioni per l'adozione di un elenco di "non conformità" riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013”*, calcolate con la seguente modalità:

CODICI DI TIPOLOGIE DI INFRAZIONI IDENTIFICATE DALL'ALLEGATO 1 AL D.M. MIPAAF N. 15962 DEL 20 DICEMBRE 2013	CODICE IMPEGNO	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
<p>ESITI VERIFICA ISPETTIVA</p> <p>Non Conformità assegnate dagli Organismi di Certificazione</p> <p>Diffide: A1.02, A1.05, A1.06, A1.07, A1.10, B1.02, C1.03, C1.09, D1.01, D1.02, D1.03, D1.04, D1.05, D1.06, D1.07, D1.08.</p> <p>Nonché L1 riferite al mancato rispetto dei provvedimenti dell'OdC collegati ai codici sopra indicati.</p> <p>Soppressioni: C2.03, C2.04, C2.05, C2.06, D2.01 D2.02, D2.04, D2.05, D2.06, I2.01.</p> <p>Nonché L2 riferito al mancato rispetto dei provvedimenti dell'OdC collegati ai codici sopracitati d'interesse sia per le diffide sia per le soppressioni</p> <p>Sospensioni: C3.01, I3.01, A3.03, A3.02, C3.03, D3.01, B3.01, A3.01.</p> <p>Nonché L3 e M3 riferite al mancato rispetto dei provvedimenti dell'OdC o alla reiterazione di non conformità collegate ai codici sopracitati</p>		<p>(1): presenza di diffide fino a 2</p> <p>(3): presenza di soppressioni/ presenza di più di 2 diffide/presenza di reiterazioni di diffide</p> <p>(5) presenza di sospensioni/ reiterazione di soppressioni</p>	La gravità segue l'entità	<p>(1): presenza di diffide</p> <p>(3): presenza di soppressioni/ reiterazioni di diffide</p> <p>(5) presenza di sospensioni/ reiterazione di soppressioni</p>	Domanda

Le infrazioni di cui ai seguenti codici previsti dalla tabella delle non conformità di cui all'allegato 1 del DM n. 15962/2013:

- **L4.01** *“Mancato rispetto di una sospensione delle indicazioni biologiche”*
- **M4.01** *“Non conformità assegnata dopo 2 soppressioni (alla 3° non conformità della stessa area)”*
- **M4.02** *“Non conformità assegnata dopo 1 sospensione (alla 2° non conformità della stessa area)”*

sono considerate da Regione Lombardia come violazione commessa deliberatamente. Pertanto il beneficiario è escluso per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno successivo.

Le medesime conseguenze di esclusione si verificano anche in caso di una infrazione identificata con il codice **B4.01** *“Manomissione delle indicazioni e/o certificazioni di conformità rilasciate dagli OdC”* prevista dal sopracitato decreto ministeriale.

3. IMPEGNI DI MISURA: IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA’

Nel caso si accertino violazioni contestuali di uno o più impegni specifici per l’operazione 11.1. 01 o 11.2.01 e di uno o più impegni pertinenti di condizionalità ad essi chiaramente ricollegabili, al beneficiario si applica una riduzione del premio raddoppiata rispetto alle % calcolate per il mancato rispetto dell’impegno specifico di misura a cui è abbinato l’impegno pertinente di condizionalità.

4. IMPEGNI DI MISURA: IMPEGNI RELATIVI AL RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL’USO DEI FERTILIZZANTI E DEI PRODOTTI FITOSANITARI

4.1 REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL’USO DEI FERTILIZZANTI

Di seguito si riporta la check list denominata “REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL’USO DEI FERTILIZZANTI (RM FERT)”

Tale check list individua gli impegni descritti all’allegato C – Sezione *“REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL’USO DEI FERTILIZZANTI E DEI PRODOTTI FITOSANITARI”* del bando di Misura approvato con D.d.s. 22 maggio 2015 - n. 4184

Per ogni impegno è stato pesato il livello di inadempienza riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 10 giugno 2016

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI (RM FERT) MISURA 11 "Agricoltura Biologica" - (PSR 2014-2020) ANNO 2015					
GRUPPO IMPEGNI	CODICE IMPEGNO	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTA NTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE 11
CLASSE AZIENDALE 1 2 3 4 5 (*)		Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	
VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	1				
Presentazione della Comunicazione Nitrati e/o Aggiornamento annuale della Comunicazione	1.1	(5)	(3): per aziende in cl 1 (5): per aziende in cl 2, 3, 4, 5	(5)	Domanda
Presentazione della comunicazione entro i termini previsti	1.2	(1)	(1): per aziende in cl 1 e 2 (3): per aziende in cl 3 e 4 (5): per aziende in cl 5	(3)	Domanda
Presenza in azienda di copia della comunicazione/ Presenza in azienda degli allegati cartografici (R) – applicazione art 36 del Reg UE 640/2014	1.3	(1)	(1): per aziende in cl 1 e 2 (3): per aziende in cl 3 e 4 (5): per aziende in cl 5	(3)	Domanda
Presenza in azienda del Registro delle fertilizzazioni azotate (organiche e minerali)	1.4	(5)	(3): per aziende in cl 1 (5): per aziende in cl 2, 3, 4, 5	(3)	Domanda
Registro delle fertilizzazioni azotate (organiche e minerali) compilato e aggiornato	1.5	(3)	(1): per aziende in cl 1 (3): per aziende in cl 2 e 3 (5): per aziende in cl 4 e 5	(3)	Domanda
– Se Azienda soggetta ad AIA:	1.B				
Autorizzazione AIA in corso di validità	1.b.1	(5)	(5)	(3)	Domanda
Consistenza media dichiarata nella comunicazione nitrati coerente con quella desumibile dalla BDN/BDR/registro di stalla	1.b.2	(5)	(5)	(3)	Domanda
– Azienda che acquisisce effluenti di allevamento da aziende terze:	1.C				

GRUPPO IMPEGNI	CODICE IMPEGNO	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE 11
Se SI: presenza di contratti di acquisizione di e.a. in corso di validità	1.c.1	(5)	(3): per aziende in cl 1 (5): per aziende in cl 2, 3, 4, 5	(3)	Domanda
– Azienda che cede effluenti di allevamento ad aziende terze:	1.d				
Se SI: presenza di contratti di cessione di e.a. in corso di validità	1.d.2	(5)	(3): per aziende in cl 1 (5): per aziende in cl 2, 3, 4, 5	(3)	Domanda
– Azienda che aderisce alla Deroga Nitrati (ai sensi della Decisione di Esecuzione della Commissione del 3/11/2011):	1.e				
Se SI: presenza in azienda di copia della domanda di deroga	1.e.1	(5)	(3): per aziende in cl 1 (5): per aziende in cl 2, 3, 4, 5	(3)	Domanda
VERIFICA STRUTTURE DI STOCCAGGIO	2				
Tipologia di refluo prodotto e/o acquisito per lo stoccaggio	LIQUAME/ LETAME				
Presenza degli impianti di stoccaggio necessari	2.1	(5)	(5)	(5)	Domanda
Stoccaggi aziendali conformi in base alla normativa e/o Stoccaggi sufficienti a garantire il fermo invernale	2.2	(3)	(1): per aziende in cl 1 (3): per aziende in cl 2 e 3 (5): per aziende in cl 4 e 5	(3)	Domanda
Stato di funzionalità delle strutture idoneo a garantire l'impermeabilità dell'impianto e l'assenza di dispersioni e/o percolazioni	2.3	(5)	(3): per aziende in cl 1 (5): per aziende in cl 2, 3, 4, 5	(3)	Domanda
Congruietà tra le dimensioni delle strutture di stoccaggio presenti in azienda e quelle riportate nella Comunicazione Nitrati	2.4	(3)	(1): per aziende in cl 1 (3): per aziende in cl 2 e 3 (5): per aziende in cl 4 e 5	(3)	Domanda
VERIFICA DEI VINCOLI/DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI / Rispetto del divieto di spandimento:	3				
Rispetto del divieto di utilizzo di liquame, letame, altre fonti azotate, fanghi di depurazione – sotto la soglia definita (ZVN 0 – 10% SAU)	3.1	(1)	(1): per aziende in cl 1 e 2 (3): per aziende in cl 3 e 4 (5): per aziende in cl 5	(3)	Domanda
Rispetto del divieto di utilizzo di liquame, letame, altre fonti azotate, fanghi di depurazione – sopra la soglia definita (ZVN > 10% SAU)	3.2	(3)	(1): per aziende in cl 1 (3): per aziende in cl 2 e 3 (5): per aziende in cl 4 e 5	(3)	Domanda
Rispetto del divieto di accumulo temporaneo dei letami e/o lettieri esauste maturi e delle lettieri esauste di allevamenti di avicunicoli con cicli produttivi inferiori a 90 giorni:	3.3	(3)	(1): per aziende in cl 1 (3): per aziende in cl 2 e 3 (5): per aziende in cl 4 e 5	(3)	Domanda
Rispetto del divieto di spandimento degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli	3.4	(5)	(3): per aziende in cl 1 (5): per aziende in cl 2, 3, 4, 5	(5)	Domanda
Inquinamento diretto del suolo, dei corsi d'acqua o della rete scolante dei terreni del mancato rispetto dei vincoli/divieti spazio-temporali	3.5	(5)	(5)	(5)	Domanda
RISPETTO DELL'UTILIZZO DI FERTILIZZANTI AZOTATI NELLE DOSI PREVISTE (per tutte le infrazioni)	4	(5)	(3): per aziende in cl 1 (5): per aziende in cl 2, 3, 4, 5	(3)	Gruppo cultura
RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'INQUINAMENTO DA FOSFORO	5				
Rispetto del divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, salvo limitazioni più restrittive previste in caso di utilizzo di fertilizzanti inorganici azotati di cui	5.1	(1)	(1): per aziende in cl 1 e 2 (3): per aziende in cl 3 e 4	(3)	Domanda

Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 10 giugno 2016

GRUPPO IMPEGNI	CODICE IMPEGNO	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE 11
al programma d'azione nitrati – sotto soglia			(5): per aziende in cl 5		
Rispetto del divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, salvo limitazioni più restrittive previste in caso di utilizzo di fertilizzanti inorganici azotati di cui al programma d'azione nitrati – sopra soglia	5.2	(3)	(1): per aziende in cl 1 (3): per aziende in cl 2 e 3 (5): per aziende in cl 4 e 5	(3)	Domanda

(*) Per il calcolo della gravità le aziende vengono suddivise in classi:

CLASSE	DESCRIZIONE
1	Aziende zootecniche che producono <= 1000 kg N/anno OPPURE aziende non zootecniche se utilizzano fino a 3000 kg N/anno
2	Aziende zootecniche che producono > 1000 e <= 3000 kg N/anno OPPURE aziende non zootecniche se utilizzano > 3000 e <= 6000 kg N/anno
3	Aziende zootecniche che producono > 3000 e <= 6000 kg N/anno OPPURE aziende non zootecniche se utilizzano > 6000 kg N/anno
4	Aziende zootecniche che producono > 6000 kg N/anno
5	Aziende soggette ad AIA OPPURE allevamenti con più di 500 UBA

4.2 REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Di seguito si riporta la check list denominata “REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI (RM FIT)”

Tale check list individua gli impegni descritti all'allegato C – Sezione “*REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI E DEI PRODOTTI FITOSANITARI*” del bando di Misura approvato con D.d.s. 22 maggio 2015 - n. 4184

Per ogni impegno è stato pesato il livello di inadempienza riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI (RM FIT) MISURA 11 "AGRICOLTURA BIOLOGICA" - (PSR 2014-2020) ANNO 2015					
GRUPPO IMPEGNI	CODICE IMPEGNO	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE 11
		Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	
Presenza del controllo funzionale delle macchine irroratrici (previsto ai punti A.3.2 e A.3.3 del D.M. 22/01/2014 - PAN) in corso di validità.	1	(5)	(5)	(3): Assenza documentazione per un periodo pari ad un anno (5): assenza della documentazione per un periodo superiore all'anno	Domanda
(in alternativa) Presenza dell'attestazione per la verifica statico - funzionale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari come da modello previsto nell'allegato del bando	2	(5)	(5)	(3): Assenza documentazione per un periodo pari ad un anno (5): assenza della documentazione per un periodo superiore all'anno	Domanda
Difesa integrata obbligatoria (allegato III del dglr 150/2012): Possesso o accesso a dati meteorologici dettagliati, dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e bollettini territoriali di difesa integrata e/o materiale informativo e/o manuali di applicazione per la difesa integrata.	3	(3)	(3)	(3)	Domanda
Prima del 26/11/2015 Presenza di autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici, e nocivi (patentino) in corso di validità.	4	(5)	(5)	(3): Assenza documentazione per un periodo pari ad un anno (5): assenza della documentazione per un periodo superiore all'anno	Domanda
oppure certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo per i prodotti fitosanitari ai sensi del punto A.1.2 del DM 22/01/2014 in corso di validità.		(3)	(3)	(1): Assenza documentazione per un periodo pari ad un anno	Domanda

GRUPPO IMPEGNI	CODICE IMPEGNO	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI S APPLICA LA SANZIONE 11
				prodotti NON in classe, se manca un anno (3): Assenza documentazione per un periodo superiore all'anno, in caso di utilizzo di prodotti NON in classe, se manca da più anni	
<u>Dopo il 26/11/2015</u> Presenza di autorizzazione per l’acquisto e l’utilizzazione dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici, e nocivi (patentino) rilasciato prima del 26/11/2015 e ancora in corso di validità <u>oppure</u> per tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo per i prodotti fitosanitari ai sensi del punto A.1.2 del DM 22/01/2014 in corso di validità.	5	(5)	(5)	(3): Assenza documentazione per un periodo pari ad un anno in caso di utilizzo di prodotti in classe (5): Assenza documentazione per un periodo superiore all'anno, in caso di utilizzo di prodotti in classe (1): Assenza documentazione per un periodo pari ad un anno in caso di utilizzo di prodotti NON in classe, se manca un anno (3): Assenza documentazione per un periodo superiore all'anno, in caso di utilizzo di prodotti NON in classe, se manca da più anni	Domanda Domanda
Il deposito dei prodotti fitosanitari deve presentare le caratteristiche di cui all'allegato VI.1 al DM 22 gennaio 2014 (PAN) . Le caratteristiche principali sono di seguito riportate in sintesi: il deposito deve essere costituito da un locale/armadio ad uso esclusivo, che si possa chiudere, areato, con pavimento lavabile, con la possibilità di contenimento di sversamenti accidentali/acque di lavaggio senza rischio di contaminazione per l'ambiente; presenza di cartelli di pericolo e di numeri di emergenza. I prodotti devono essere conservati nei contenitori originali e con etichette integre e leggibili.	6	(5)	(5)	(5)	Domanda

GRUPPO IMPEGNI	CODICE IMPEGNO	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE 11
Rispetto delle disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente: Rispetto del divieto di diserbo chimico lungo le rive dei corsi d'acqua naturali o artificiali sia perenni che temporanei o di altre risorse idriche di pertinenza aziendale e gestiti dall'azienda. Rispetto di specifiche misure di mitigazione per la salvaguardia di corpi idrici prescritte in alcune etichette di prodotti fitosanitari in merito al loro impiego	7	(5)	(5)	(5)	Domanda

5. IMPEGNI DI MISURA: CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA

Di seguito si riportano la check list relativa ai criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e all'attività agricola minima fissati dal DM n. 6513 del 18/11/2014, DM n. 1420 del 26/2/2015 in applicazione del regolamento UE n. 1307/2013 art 4, lettera c). e riportati all'allegato C – Sezione “Attività agricola (criteri e attività minima)” del bando di Misura approvato con D.d.s. 22 maggio 2015 - n. 4184

Per ogni impegno è stato pesato il livello di inadempienza riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA ANNO 2015				
GRUPPO IMPEGNI	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI APPLICARE LA SANZIONE
<p>TUTTE LE COLTURE (COMPRESO IL PRATO AVVICENDATO)</p> <p>Attività agricola deve avere cadenza almeno annuale e la pratica agronomica idonea utilizzata per mantenere le superfici mantenute in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione è idonea a:</p> <p>prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi</p>	<p>Bassa: La superficie violata è minore del 5% della SOI E <u>COMUNQUE</u> inferiore a 1 ha della SOI.</p> <p>Media: La superficie violata è tra il 5% e il 10% (compreso) della SOI <u>OPPURE</u> compresa tra 1 ha e 2 ha (compreso)</p> <p>Alta: La superficie violata superiore al 10% della SOI <u>OPPURE</u> superiore a 2 ha</p>	Il valore della gravità è uguale a quello dell'entità	Il valore della durata è uguale a quello dell'entità	Gruppo coltura
<p>TUTTE LE COLTURE (COMPRESO IL PRATO AVVICENDATO)</p> <p>Attività agricola deve avere cadenza almeno annuale e la pratica agronomica idonea utilizzata per mantenere le superfici mantenute in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione è idonea a:</p> <p>limitare la diffusione delle infestanti</p>	<p>Bassa: La superficie violata è minore del 5% della SOI E <u>COMUNQUE</u> inferiore a 1 ha della SOI.</p> <p>Media: La superficie violata è tra il 5% e il 10% (compreso) della SOI <u>OPPURE</u> compresa tra 1 ha e 2 ha (compreso)</p> <p>Alta: La superficie violata superiore al 10% della SOI <u>OPPURE</u> superiore a 2 ha</p>	Il valore della gravità è uguale a quello dell'entità	Il valore della durata è uguale a quello dell'entità	Gruppo coltura
<p>COLTURE PERMANENTI (DIVERSE DAL PRATO PERMANENTE)</p> <p>Attività agricola deve avere cadenza almeno annuale e la pratica agronomica idonea utilizzata per mantenere le superfici mantenute in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione è idonea a:</p> <p>mantenere in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali</p>	<p>Bassa: La superficie violata è minore del 5% della SOI E <u>COMUNQUE</u> inferiore a 1 ha della SOI.</p> <p>Media: La superficie violata è tra il 5% e il 10% (compreso) della SOI <u>OPPURE</u> compresa tra 1 ha e 2 ha (compreso)</p>	Il valore della gravità è uguale a quello dell'entità	Il valore della durata è uguale a quello dell'entità	Gruppo coltura

GRUPPO IMPEGNI	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI APPLICARE LA SANZIONE
	superiore al 10% della SOI <u>OPPURE</u> superiore a 2 ha			
<p>PRATI PERMANENTI</p> <p>Attività agricola deve avere cadenza almeno annuale e la pratica agronomica idonea utilizzata per mantenere le superfici mantenute in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione è idonea a non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovrasfruttamento o la sottoutilizzazione</p> <p>Pratica effettuata:</p> <p><input type="checkbox"/> Almeno uno sfalcio l’anno</p>	<p>Bassa: La superficie violata è minore del 5% della SOI <u>E COMUNQUE</u> inferiore a 5 ha della SOI.</p> <p>Media: La superficie violata è tra il 5% e il 10% (compreso) della SOI <u>OPPURE</u> compresa tra 5 ha e 15 ha (compreso)</p> <p>Alta: La superficie violata superiore al 10% della SOI <u>OPPURE</u> superiore a 15 ha</p>	Il valore della gravità è uguale a quello dell’entità	Il valore della durata è uguale a quello dell’entità	Gruppo coltura
<p>PRATI PERMANENTI (inteso qui come superficie a PASCOLO)</p> <p>Attività agricola deve avere cadenza almeno annuale e la pratica agronomica idonea utilizzata per mantenere le superfici mantenute in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione è idonea a non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovrasfruttamento o la sottoutilizzazione.</p> <p>Pratica effettuata:</p> <p><input type="checkbox"/> Operazione culturale volta al miglioramento del pascolo</p>	<p>Bassa: La superficie violata è minore del 5% della SOI <u>E COMUNQUE</u> inferiore a 5 ha della SOI.</p> <p>Media: La superficie violata è tra il 5% e il 10% (compreso) della SOI <u>OPPURE</u> compresa tra 5 ha e 15 ha (compreso)</p> <p>Alta: La superficie violata superiore al 10% della SOI <u>OPPURE</u> superiore a 15 ha</p>	Il valore della gravità è uguale a quello dell’entità	Il valore della durata è uguale a quello dell’entità	Gruppo coltura
		Il valore della	Il valore della	Gruppo coltura

Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 10 giugno 2016

GRUPPO IMPEGNI	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI APPLICARE LA SANZIONE
<p>PRATI PERMANENTI (inteso qui come superficie a PASCOLO)</p> <p>Attività agricola deve avere cadenza almeno annuale e la pratica agronomica idonea utilizzata per mantenere le superfici mantenute in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione è idonea a: non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovrasfruttamento o la sottoutilizzazione</p> <p>Pratica effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pascolamento che deve soddisfare entrambi i requisiti <ul style="list-style-type: none"> ✓ Carico minimo 0,2 UB/ha riferito all'anno di presentazione delle domanda con capi detenuti dal richiedente e appartenenti a codice di allevamento intestati al medesimo richiedente. ✓ Durata del pascolamento deve essere complessivamente pari ad almeno 45 giorni anche non consecutivi (*). 	<p>Media: Il carico minimo compreso fra 0,2 e 0,18 UB/ha</p> <p>Alta: carico minimo è inferiore a 0,18 UB/ha (compreso)</p>	<p>gravità è uguale a quello dell'entità</p>	<p>durata è uguale a quello dell'entità</p>	
<p>ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA SU <u>PRATI PERMANENTI MANTENUTI NATURALMENTE</u></p> <p>Attività agricola minima svolta sui <u>prati permanenti naturalmente mantenuti</u> con una pendenza superiore al 30% e situati a una altitudine uguale o superiore:</p> <p>ALPI OCCIDENTALI = 2000 mt ALPI ORIENTALI = 1800 mt APPENNINI = 1700 mt</p> <p>corrisponde a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Uno sfalcio almeno annuale 	<p>Bassa: La superficie violata è minore del 5% della SOI <u>E COMUNQUE</u> inferiore a 5 ha della SOI.</p> <p>Media: La superficie violata è tra il 5% e il 10% (compreso) della SOI <u>OPPURE</u> compresa tra 5 ha e 15 ha (compreso)</p> <p>Alta: La superficie violata superiore al 10% della SOI <u>OPPURE</u> superiore a 15 ha</p>	<p>Il valore della gravità è uguale a quello dell'entità</p>	<p>Il valore della durata è uguale a quello dell'entità</p>	<p>Gruppo coltura</p>
<p>ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA SU PRATI PERMANENTI MANTENUTI NATURALMENTE</p> <p>Attività agricola minima svolta sui <u>prati permanenti naturalmente mantenuti</u> con una pendenza superiore al 30% e situati a una altitudine uguale o superiore:</p> <p>ALPI OCCIDENTALI = 2000 mt ALPI ORIENTALI = 1800 mt APPENNINI = 1700 mt</p> <p>corrisponde a:</p>	<p>Media: Il carico minimo compreso fra 0,2 e 0,18 UB/ha</p> <p>Alta: carico minimo è inferiore a 0,18 UB/ha (compreso)</p>	<p>Il valore della gravità è uguale a quello dell'entità</p>	<p>Il valore della durata è uguale a quello dell'entità</p>	<p>Gruppo coltura</p>

GRUPPO IMPEGNI	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI APPLICARE LA SANZIONE
<p>oppure</p> <p><input type="checkbox"/> Pascolamento nel rispetto contemporaneo delle due suddette regole:</p> <p>✓ Carico minimo 0,2 UB/ha riferito all’anno di presentazione delle domanda con capi detenuti dal richiedente e appartenenti a codice di allevamento intestati al medesimo richiedente.</p> <p>✓ Durata del pascolamento deve essere complessivamente pari ad almeno 45 giorni anche non consecutivi (*)</p>				
<p>ATTIVITA’ AGRICOLA MINIMA SU PRATI PERMANENTI MANTENUTI NATURALMENTE</p> <p>Attività agricola minima svolta sui <u>prati permanenti naturalmente mantenuti</u> con una pendenza superiore al 30% e situati a una altitudine uguale o superiore:</p> <p>ALPI OCCIDENTALI = 2000 mt ALPI ORIENTALI = 1800 mt APPENNINI = 1700 mt</p> <p>corrisponde a:</p> <p><input type="checkbox"/> Altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo</p>	<p>Bassa: La superficie violata è minore del 5% della SOI <u>E COMUNQUE</u> inferiore a 5 ha della SOI.</p> <p>Media: La superficie violata è tra il 5% e il 10% (compreso) della SOI <u>OPPURE</u> compresa tra 5 ha e 15 ha (compreso)</p> <p>Alta: La superficie violata superiore al 10% della SOI <u>OPPURE</u> superiore a 15 ha</p>	<p>Il valore della gravità è uguale a quello dell’entità</p>	<p>Il valore della durata è uguale a quello dell’entità</p>	<p>Gruppo coltura</p>

(*) NB - I capi che pascolano meno di 45 giorni non vengono conteggiati nel calcolo UB/ha

6. OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ

I beneficiari delle Misura 11 sono tenuti al rispetto degli obblighi di condizionalità. Per quanto riguarda gli obblighi di condizionalità e le conseguenze relative al mancato rispetto dei medesimi, si rimanda al Manuale operativo dei controlli di condizionalità di OPR – Anno 2015 approvato con Decreto OPR n. 8827 del 23.10.2015. Il controllo riguarda l’intera azienda e non solamente le superfici richieste a premio.

ALLEGATO 1 - PARTE B**MISURA 13 "INDENNITA' COMPENSATIVA PER LE AREE SVANTAGGIATE
DI MONTAGNA":****RIDUZIONI ED ESCLUSIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DI IMPEGNI DI MISURA E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'****ANNO 2015**

I beneficiari della Misura 13 “Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna” sono tenuti al rispetto delle condizioni di ammissibilità, degli impegni di misura e degli altri obblighi previsti dal bando approvato con d.d.s. 22 maggio 2015 - n. 4186 “*Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Approvazione del bando 2015 dell’operazione 13.1.01 «Indennità compensativa per le zone svantaggiate di montagna»*”.

MISURA	OPERAZIONE	AMMISSIBILITA'	IMPEGNI DI MISURA				CONDIZIONALITÀ
		Condizioni ammissibilità	Impegni specifici	Impegni pertinenti di condizionalità	Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari	Criteri relativi al mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima	Obblighi di Condizionalità
13	13.1.01	X	X			X	X

1. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Tutte le **condizioni di ammissibilità** devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

Ai fini e per gli effetti dell’art. 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 640/2014, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal bando 2015 riferite alle caratteristiche del richiedente (vedi par. 3 del bando) comporta l’esclusione dal premio, con conseguente decadenza della domanda.

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal bando 2015 riferite alle tipologie di sistemi agricoli (vedi paragrafo 4 del bando) comporta l’esclusione della tipologia colturale interessata (indicata in tabella 1 del paragrafo 4 del bando).

2. IMPEGNI DI MISURA

Gli impegni di misura sono descritti al paragrafo 5 del bando approvato con d.d.s. 22 maggio 2015 - n. 4186 e comprendono anche i criteri relativi al mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e l’attività agricola minima.

Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 10 giugno 2016

Gli impegni di misura relativi alla tipologia colturale “Pascolo” sono considerati impegni essenziali e, in caso di mancato rispetto, comportano l’esclusione dal relativo premio.

Per le tipologie colturali “Prato permanente” “Prato da vicenda” “Vigneto” “Frutteto” “Oliveto” e “Castagneto” gli impegni coincidono con i criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e con l’attività agricola minima fissati dal DM n. 6513 del 18/11/2014, DM n. 1420 del 26/2/2015 in applicazione del regolamento UE n. 1307/2013 art 4, lettera c) (vedi all’allegato C del bando di Misura approvato con d.d.s. 22 maggio 2015 - n. 4186).

Per ogni impegno, riportato nella seguente check list, è stato pesato il livello di inadempienza riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITA’ AGRICOLA MINIMA ANNO 2015				
GRUPPO IMPEGNI	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI APPLICARE LA SANZIONE
TUTTE LE COLTURE (COMPRESO IL PRATO AVVICENDATO) Attività agricola deve avere cadenza almeno annuale e la pratica agronomica idonea utilizzata per mantenere le superfici mantenute in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione è idonea a: prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi	Bassa: La superficie violata è minore del 5% della SOI <u>E</u> <u>COMUNQUE</u> inferiore a 1 ha della SOI. Media: La superficie violata è tra il 5% e il 10% (compreso) della SOI <u>OPPURE</u> compresa tra 1 ha e 2 ha (compreso) Alta: La superficie violata superiore al 10% della SOI <u>OPPURE</u> superiore a 2 ha	Il valore della gravità è uguale a quello dell’entità	Il valore della durata è uguale a quello dell’entità	Gruppo coltura

GRUPPO IMPEGNI	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI APPLICARE LA SANZIONE
<p>TUTTE LE COLTURE (COMPRESO IL PRATO AVVICENDATO)</p> <p>Attività agricola deve avere cadenza almeno annuale e la pratica agronomica idonea utilizzata per mantenere le superfici mantenute in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione è idonea a:</p> <p>limitare la diffusione delle infestanti</p>	<p>Bassa: La superficie violata è minore del 5% della SOI <u>E COMUNQUE</u> inferiore a 1 ha della SOI.</p> <p>Media: La superficie violata è tra il 5% e il 10% (compreso) della SOI <u>OPPURE</u> compresa tra 1 ha e 2 ha (compreso)</p> <p>Alta: La superficie violata superiore al 10% della SOI <u>OPPURE</u> superiore a 2 ha</p>	Il valore della gravità è uguale a quello dell'entità	Il valore della durata è uguale a quello dell'entità	Gruppo coltura
<p>COLTURE PERMANENTI (DIVERSE DAL PRATO PERMANENTE)</p> <p>Attività agricola deve avere cadenza almeno annuale e la pratica agronomica idonea utilizzata per mantenere le superfici mantenute in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione è idonea a:</p> <p>mantenere in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali</p>	<p>Bassa: La superficie violata è minore del 5% della SOI <u>E COMUNQUE</u> inferiore a 1 ha della SOI.</p> <p>Media: La superficie violata è tra il 5% e il 10% (compreso) della SOI <u>OPPURE</u> compresa tra 1 ha e 2 ha (compreso)</p> <p>Alta: La superficie violata superiore al 10% della SOI <u>OPPURE</u> superiore a 2 ha</p>	Il valore della gravità è uguale a quello dell'entità	Il valore della durata è uguale a quello dell'entità	Gruppo coltura
<p>PRATI PERMANENTI</p> <p>Attività agricola deve avere cadenza almeno annuale e la pratica agronomica idonea utilizzata per mantenere le superfici mantenute in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione è idonea a non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovrasfruttamento o la sottoutilizzazione</p> <p>Pratica effettuata:</p>	<p>Bassa: La superficie violata è minore del 5% della SOI <u>E COMUNQUE</u> inferiore a 5 ha della SOI.</p> <p>Media: La superficie violata è tra il 5% e il 10% (compreso) della SOI <u>OPPURE</u> compresa tra 5 ha e</p>	Il valore della gravità è uguale a quello dell'entità	Il valore della durata è uguale a quello dell'entità	Gruppo coltura

Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 10 giugno 2016

GRUPPO IMPEGNI	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI APPLICARE LA SANZIONE
<input type="checkbox"/> Almeno uno sfalcio l'anno	15 ha (compreso) Alta: La superficie violata superiore al 10% della SOI <u>OPPURE</u> superiore a 15 ha			
ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA SU <u>PRATI PERMANENTI MANTENUTI NATURALMENTE</u> Attività agricola minima svolta sui <u>prati permanenti naturalmente mantenuti</u> con una pendenza superiore al 30% e situati a una altitudine uguale o superiore: ALPI OCCIDENTALI = 2000 mt ALPI ORIENTALI = 1800 mt APPENNINI = 1700 mt corrisponde a: <input type="checkbox"/> Uno sfalcio almeno annuale	Bassa: La superficie violata è minore del 5% della SOI <u>E COMUNQUE</u> inferiore a 5 ha della SOI. Media: La superficie violata è tra il 5% e il 10% (compreso) della SOI <u>OPPURE</u> compresa tra 5 ha e 15 ha (compreso) Alta: La superficie violata superiore al 10% della SOI <u>OPPURE</u> superiore a 15 ha	Il valore della gravità è uguale a quello dell'entità	Il valore della durata è uguale a quello dell'entità	Gruppo coltura

(*) NB - I capi che pascolano meno di 45 giorni non vengono conteggiati nel calcolo UB/ha

Infine in caso di mancato rispetto dell'impegno generale *"Proseguire l'attività agricola all'interno dei comuni svantaggiati di montagna per 2 anni solari successivi a quello di presentazione della domanda di aiuto"*, la domanda decade e vengono recuperati i premi erogati.

3. OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ

I beneficiari delle Misura 13 sono tenuti al rispetto degli obblighi di condizionalità. Per quanto riguarda gli obblighi di condizionalità e le conseguenze relative al mancato rispetto dei medesimi, si rimanda al Manuale operativo dei controlli di condizionalità di OPR – Anno 2015 approvato con Decreto OPR n. 8827 del 23.10.2015. Il controllo riguarda l'intera azienda e non solamente le superfici richieste a premio.